

Equiparazione del personale impiegato nella manutenzione e controllo delle apparecchiature sanitarie al personale sanitario ed applicazione allo stesso di quanto disposto dall'art. 7 Sorveglianza Sanitaria del DL n. 14 del 9/3/2020

Quesito posto al Ministero della Salute il 18/03/2020

In riferimento all'art. 7 Sorveglianza Sanitaria del DL n°14 del 9/3/2020 con la presente sono a richiedere una valutazione urgente sulla possibilità di equiparare il personale delle Aziende che operano nel settore della manutenzione e gestione delle Apparecchiature Biomediche / Servizi di Ingegneria Clinica in outsourcing presso le Aziende Sanitarie al Personale Sanitario e di conseguenza rendere applicabile anche a tale categoria l'art. 7 del Decreto.

Questa richiesta è finalizzata a garantire lo svolgimento di servizi essenziali al Servizio Sanitario in questo momento di crisi.

La nostra Azienda, così come le altre Aziende che operano nel settore, eseguono i servizi in forza dell'aggiudicazione di gare pubbliche di appalto e applicano ai loro dipendenti il contratto dei Metalmeccanici e in qualche caso del Commercio. La maggioranza delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario ha appaltato tali servizi nella formula Global Service e pertanto la problematica esposta impatta a livello generale tutto il sistema della manutenzione e riparazione dei dispositivi medici.

Il personale di cui trattasi è composto da Tecnici e Ingegneri Biomedici, ed esegue l'attività di manutenzione e controllo delle apparecchiature sanitarie direttamente presso le strutture ospedaliere in locali di proprietà dell'Azienda Sanitaria e posti generalmente all'interno delle strutture Ospedaliere. In particolare in questo momento il personale tecnico e ingegneristico è quotidianamente chiamato ad eseguire le attività di manutenzione correttiva, installazione di dispositivi, trasferimento di apparecchiature ecc. principalmente nelle nell'area ospedaliere interessate alla gestione dell'emergenza COVID non tralasciando alcuna forma di possibile cooperazione richiestaci.

Nel caso in cui un dipendente presso un laboratorio dovesse risultare positivo, la messa in quarantena degli altri tecnici e ingegneri, rischierebbe di impedire lo svolgimento delle attività, che in questo periodo sono principalmente legate all'installazione e manutenzione di ventilatori polmonari monitor e apparecchiature necessarie al supporto vitale dei pazienti affetti da coronavirus. Solo la scorsa notte in regione Lombardia siamo stati chiamati a ripristinare il funzionamento di 10 ventilatori polmonari.

Riteniamo pertanto che il nostro personale esegua un servizio essenziale a fianco dei medici e degli infermieri e degli operatori sanitari per fronteggiare la crisi in atto.

Ad esempio riferendoci alle linee guida della Regione Lombardia che prevedono per l'operatore sanitario il seguente comportamento:

*“Per l'operatore **asintomatico** che ha assistito un caso probabile o confermato di COVID-19 senza che siano stati usati gli adeguati DPI per rischio droplet o l'operatore che **ha avuto un contatto stretto con caso probabile o confermato in ambito extralavorativo**, NON è indicata l'effettuazione del tampone ma il monitoraggio giornaliero delle condizioni cliniche. **In assenza di sintomi non è prevista l'interruzione dal lavoro che dovrà avvenire con utilizzo continuato di mascherina chirurgica.** In presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è prevista l'interruzione temporanea dal lavoro, in coerenza con l'art. 1 comma 1 lettera b) DPCM 08 marzo 2020. Per questa tipologia di lavoratori al fine di poter garantire la ripresa dell'attività nel minor tempo possibile è prevista l'esecuzione del test”.*

Sarebbe di fondamentale importanza conoscere se il nostro personale, squisitamente dal punto di vista delle condotte e dei vincoli comportamentali da tenersi sul luogo di lavoro, **possa essere equiparato agli OPERATORI SANITARI** e dunque nella casistica che prevede entrambe le condizioni seguenti:

- contatto stretto avvenuto in ambito lavorativo o extra lavorativo con un caso probabile o confermato di COVID19
- asintomaticità rispetto a febbre e infezione respiratoria;

il personale possa continuare il proprio lavoro, indossando la maschera chirurgica e monitorando lo stato di salute, con particolare riferimento alla sintomatologia specifica oppure se debba invece essere posto in quarantena preventiva.

Questo al fine di non sospendere l'erogazione di servizi essenziali, che crediamo contraddistinguano il nostro lavoro, ma anche osservare in maniera attenta e scrupolosa le disposizioni legislative.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i più cordiali saluti.



Armando Ardesi
Direttore Tecnico e Consigliere d'Amministrazione
Tecnologie Sanitarie S.p.A.
Via Gaspare Gozzi 1/A 20129 Milano
Mobile +39 3482412620
Tel. +39 02 92858011
Fax: +39 02 92858002
Email a.ardesi@tecnologiesanitariepa.com

Risposta del Ministero della Salute il 19/03/2020

*“Gentile dott. Ardesi,
si fa riferimento alla richiesta inviata il 18 marzo per valutare la possibilità di equiparare il personale delle Aziende che operano nel settore della manutenzione e gestione delle Apparecchiature Biomediche / Servizi di Ingegneria Clinica in outsourcing presso le Aziende Sanitarie al Personale Sanitario.*

Considerata la tipologia e le modalità del lavoro svolto, si ritiene che il personale impiegato nella manutenzione e controllo delle apparecchiature sanitarie sia equiparabile al personale sanitario e possa essere applicato allo stesso quanto disposto dall'art. 7 Sorveglianza Sanitaria del DL n. 14 del 9/3/2020.

I migliori saluti”

Di seguito i riferimenti legislativi citati nelle comunicazioni di cui sopra

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

....

Art. 7.

Sorveglianza sanitaria

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) , del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

....

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

....

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;